

La Corte di giustizia ha ritenuto conforme alla normativa eurounitaria la disciplina nazionale contenuta nell'art. 19, comma 5-bis, del d. lgs. n. 625 del 1996 nella parte in cui prevede che la quantificazione dei canoni da versarsi da parte dei concessionari della ricerca e coltivazione di gas naturale debba avvenire sulla base di un indice (QE) che riflette le quotazioni del petrolio e di altri combustibili nel medio e lungo periodo e non sulla base del prezzo di mercato di breve periodo (indice Pfor).

**Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione IX, sentenza 7 novembre 2019, C-364/18, C365/18 – Eni SpA, Shell Italia E & P SpA**

**Idrocarburi e risorse geotermiche – Gas naturale – Canoni dovuti allo Stato dai concessionari – Criteri di calcolo**

*L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, letto alla luce del sesto considerando della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in conformità della quale l'importo dei canoni dovuti dai titolari di concessioni di coltivazione del gas naturale è calcolato in funzione di un indice basato sulle quotazioni del petrolio e di altri combustibili a medio e a lungo termine e non, invece, di un indice che riflette il prezzo di mercato del gas naturale nel breve periodo (1).*

(1) I. – La sentenza in rassegna ha dichiarato la conformità all'ordinamento UE della disciplina italiana contenuta nell'art. 19, comma 5-bis, d.lgs. 25 novembre 1996, n. 625, nella parte in cui prevede che il criterio di calcolo dei canoni dovuti allo Stato dai concessionari della ricerca e coltivazione di gas naturale debba essere ancorato al parametro QE, basato sulle quotazioni del petrolio e di altri combustibili a medio e lungo periodo, e non all'indice Pfor correlato al prezzo del gas sul mercato di breve periodo.

La questione pregiudiziale era stata sollevata da T.a.r. per la Lombardia, sezione II, ordinanza 17 maggio 2018, n. 1299 (in News US in data 25 maggio 2018), nell'ambito di un giudizio instaurato da operatori del mercato-concessionari avverso gli atti applicativi di tale criterio. L'ordinanza, in aperta dialettica con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 18 gennaio 2018, n. 290 (in *Rass. avv. Stato*, 2018, 1, 152-166, con nota di ARMIENTO), aveva ritenuto che l'imposizione dell'indice QE, come parametro di riferimento per le *royalties* da corrispondere allo Stato e agli altri enti pubblici, desse vita ad una misura discriminatoria nei confronti di alcuni operatori e, segnatamente, di quelli titolari delle concessioni di coltivazione del gas naturale.

Il presupposto di fondo dal quale muoveva il rinvio pregiudiziale era dato dalla ipotizzata sussistenza di un pregiudizio per i concessionari, in considerazione del fatto che

l'attuale meccanismo di valorizzazione delle *royalties*, che impone agli stessi l'acquisto delle aliquote di prodotto ad un prezzo sensibilmente più elevato rispetto a quello di mercato, può dar luogo ad una discriminazione rispetto agli altri operatori del settore, loro concorrenti, non destinatari di un tale obbligo. Ciò in considerazione, peraltro, che:

- a) la disciplina prevede l'offerta delle aliquote di prodotto spettanti allo Stato sul mercato regolamentato delle capacità e del gas (PSV);
- b) il prezzo calcolato in funzione del valore dell'indice QE, sul quale i concessionari rimangono tenuti a valorizzare le aliquote del gas corrispondente ai canoni da essi dovuti, è sensibilmente più elevato di quello calcolato utilizzando l'indice Pfor;
- c) in ragione del prezzo più elevato, tali aliquote rimarrebbero invendute in seguito alla loro offerta sul mercato PSV.

II. – La Corte di giustizia, dopo aver esaminato la normativa interna ed europea di riferimento e dopo aver distinto, sul piano fattuale, le diverse connotazioni dei soggetti posti a confronto dal giudice del rinvio ai fini della verifica della violazione del principio della parità di trattamento, ha concluso per la conformità della disciplina nazionale alla direttiva n. 94/22/CE sulla base delle seguenti considerazioni:

- d) sussiste una diversa configurazione tra la situazione degli operatori di settore titolari di concessioni di coltivazione del gas naturale e quella in cui si trovano le imprese che intervengono nel mercato PSV ai fini della sola vendita, della distribuzione e della commercializzazione di detto prodotto;
- e) solo ai primi è attribuito il diritto di procedere, in modo esclusivo, all'attività di coltivazione di idrocarburi in un'area geografica predefinita;
- f) in conseguenza, è logico che l'importo dei canoni dovuti dai titolari di concessioni di coltivazione del gas naturale sia determinato in base a un indice diverso da quello utilizzato per determinare il valore di mercato del gas naturale estratto;
- g) tale scelta, in ragione della soprarichiamata diversa posizione dei soggetti posti a base della comparazione, non viola né il principio della parità di trattamento il quale, come è noto, *"impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a., C-262/17, C-263/17 e C-273/17, EU:C:2018:961, punto 66 e giurisprudenza ivi citata)"*, né il principio di non discriminazione nell'accesso e nell'esercizio delle attività di ricerca (Corte di giustizia UE, sez. IV, 27 giugno 2013, *Commissione/Polonia*, C-569/10, punto 50);
- h) il fatto che l'indice QE non sia ancorato al prezzo di mercato del gas naturale non è rilevante ai fini della valutazione del carattere discriminatorio della normativa nazionale in considerazione, peraltro, che la direttiva n. 94/22/CE non contiene

alcuna disposizione che imponga agli Stati membri di adottare un metodo determinato per fissare il canone di cui trattasi o di prevedere che il valore di quest'ultimo sia ancorato ai prezzi del gas naturale scambiato sul mercato PSV;

- i) sul piano strettamente finanziario, non è irragionevole che uno Stato membro, al fine di assicurare una maggiore stabilità e prevedibilità delle entrate pubbliche provenienti dall'estrazione di idrocarburi, scelga un metodo di calcolo dei canoni dovuti per l'esercizio di tale attività ancorato a un parametro "*meno volatile*", che si basi sulle quotazioni del petrolio e di altri idrocarburi a medio e lungo termine, come l'indice QE, invece che su un indice che rifletta il prezzo di mercato del gas naturale nel breve periodo, come l'indice Pfor;
- j) in ogni caso, gli Stati membri non possono imporre canoni il cui importo renderebbe praticamente impossibili le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di gas naturale o non consentirebbe di garantire l'indipendenza di gestione degli enti preposti a tali attività (art. 6, par. 3, direttiva n 94/22/CE), limiti il cui rispetto deve essere verificato dal giudice del rinvio.

III. – Per completezza si segnala:

- k) sui presupposti per il criterio di calcolo delle *royalties* basato sull'indice QE e sull'indice Pfor nella giurisprudenza nazionale, Cons. Stato, sez. VI. 18 gennaio 2018, n. 290, cit., ampiamente richiamata nell'ordinanza di rimessione e nella stessa sentenza in rassegna, secondo cui:
  - k1) nel nuovo quadro normativo è in primo luogo scomparsa la possibilità che i concessionari potessero 'pagare' (a fronte della concessione) lo Stato in natura, cedendogli una quota predeterminata di prodotto gas da loro estratto;
  - k2) rispetto all'alternativa offerta dall'ottavo considerando e dall'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 94/22/CE, evidentemente il legislatore ha optato direttamente per la predilezione del "*corrispettivo pecuniario*" (in luogo di quello "*in idrocarburi*");
  - k3) nel nuovo quadro normativo, poi, non si rinviene un qualunque riferimento che, sul piano interpretativo, possa far intendere che debba ricorrere una 'equivalenza' tra 'corrispettivo pecuniario' e valore della quota predeterminata del prodotto gas estratto;
  - k4) ciò del resto è logico rispetto alla circostanza che: I) "*per un verso, alla luce dei riferimenti normativi citati della direttiva 94/22/CE i quali, come già detto, non mostrano di imporre agli Stati membri una 'equivalenza' tra le due forme di corrispettivo e questo per il semplice fatto che, nella struttura della direttiva, figura esistere (a favore degli Stati membri) un'opzione alternativa assoluta (o*

*‘corrispettivo pecuniario’ o ‘corrispettivo in idrocarburi’, senza tuttavia una qualche liaison fra gli stessi) e non piuttosto – come era in passato nel nostro ordinamento – una forma esclusiva di pagamento in natura (quote di prodotto estratto dovute dal concessionario allo Stato), con facoltà del concessionario (subordinata peraltro alla previa scelta governativa e, dunque, ad un licet statale) di liberarsi attraverso la corresponsione di un equivalente economico (del valore di dette quote)”; II) “per altro verso, alla luce dell’evidente scelta del Legislatore di rendere sufficientemente stabile, e perciò prevedibile nel tempo, l’entrata finanziaria derivante dalle concessioni di estrazione attraverso l’ancoraggio del meccanismo di calcolo del ‘corrispettivo pecuniario’ (delle concessioni) ad un indice di riferimento (quello ‘QE’) a propria volta legato a valori di mercato altrettanto sufficientemente stabili o, quanto meno, poco riflettenti le eventuali variazioni congiunturali dei prezzi del prodotto gas sui mercati di approvvigionamento”; III) “per altro verso ancora, alla luce dell’altrettanto evidente scelta del Legislatore (resa possibile, come detto, dalla struttura normativa della direttiva 94/22/CE) di utilizzare le quote predeterminate di prodotto estratto come un semplice moltiplicatore applicativo dell’indice (quello ‘QE’) prescelto in via legislativa”;*

- k5) *a fronte di queste considerazioni, allora, “non è (ulteriormente) plausibile la lettura interpretativa prospettata dai concessionari dell’art. 19, co. 5-bis, lett. b), primo periodo, del d.lgs. n. 625/1996 (anche a prescindere dalla portata ostativa, a detta interpretazione, conseguente già alla formulazione del secondo periodo della stessa lett. b) del citato co. 5-bis)”;*
- k6) *“secondo questa lettura interpretativa, in estrema sintesi, non dovrebbe escludersi che per effetto di una scelta dell’Autorità – che, si badi bene, per quanto autorevole è pur sempre una scelta di natura amministrativa e perciò di rango sub legislativo – si possa determinare una riduzione del gettito finanziario derivante dall’operatività della norma (il citato art. 19, co. 5-bis, lett. b), abbandonandosi l’utilizzazione dell’indice ‘QE’, formalmente previsto dalla norma primaria, in favore di un più conveniente (ma solo per i concessionari) indice ‘Pfor’, la cui introduzione, peraltro, era del tutto sconosciuta ed imprevedibile all’epoca (2004) dell’entrata in vigore della citata norma primaria”;*
- k7) *“questa prospettazione, tuttavia, urterebbe con l’art. 81 Cost., specie alla luce della sua più recente riformulazione (per effetto della l. cost. n. 1/2012)”;*
- k8) *“si legittimerebbe invero, ove mai fosse vera la prospettazione dei concessionari, per scelta di un’Autorità amministrativa, un deficit finanziario per lo Stato senza che vi fosse una legge che provvedesse ai mezzi per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dalla minore entrata”;*

- k9) *“in altri termini, la prospettazione dei concessionari, per potersi materializzare, necessiterebbe di un previo intervento legislativo che, modificando nel senso auspicato la formula di cui all’art. 19, co. 5-bis, lett. b), del d.lgs. n. 625/1996, si facesse pure carico degli effetti finanziari negativi per il bilancio pubblico che ne deriverebbero”;*
- l) sul mercato del gas naturale cfr. T.a.r. per la Lombardia, 15 gennaio 2016, n. 660 (in *Foro it.*, 2016, III, 605, sentenza riformata da Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2017, n. 1266);
- m) sulle gare per la distribuzione del gas Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2015, n. 271 (in *Foro it.*, 2015, III, 345);
- n) sulla localizzazione degli impianti estrattivi e il trasporto del gas cfr. Corte cost., 27 ottobre 2017, n. 230 e Corte cost., 20 maggio 2016, n. 110 (entrambe in *Foro it.*, 2018, I, 48);
- o) sul gasdotto c.d. TAP (*Trans Adriatic Pipeline*) cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2017, n. 1392 (in *Guida al dir.*, 2017, fasc. 17, 86, con nota di TOMASSETTI e in *Foro amm.*, 2017, 556);
- p) sulla ricerca di idrocarburi in ambiente marino da svolgersi con la tecnologia c.d. *air-gun* cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 marzo 2018, n. 1487; 28 febbraio 2018, n. 1240;
- q) sulla tutela del cliente vulnerabile nel mercato interno del gas naturale: Corte di giustizia UE, grande sezione, del 20 aprile 2010, C-265/08, *Federutility* (in *Foro it.*, 2010, IV, 390);
- r) sul riparto di competenza Stato–Regioni in tema di attività *offshore* di ricerca e coltivazione degli idrocarburi: Corte cost., 24 febbraio 2017, n. 39 (in *Giur. cost.*, 2017, 333, con note di CERRI e MANGIAMELI; *Riv. giur. ambiente*, 2017, 279, con nota di CORTI). Essa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo la quale *“vietando tutte le nuove attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone di mare poste entro le dodici miglia marine lungo l’intero perimetro delle coste abruzzesi ed estendendo il divieto anche ai procedimenti autorizzatori in corso, con salvezza dei soli titoli abilitativi già rilasciati - modifica la disciplina unitaria dell’accesso alle attività offshore di ricerca e coltivazione degli idrocarburi, funzionale al raggiungimento degli obiettivi della politica energetica nazionale, e si pone pertanto in contrasto con il principio fondamentale della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», emergente dalla legge n. 239 del 2004 (art. 1, comma 7, lett. g ed l), secondo cui per il rilascio dei titoli ‘a mare’ la competenza dello Stato è esclusiva, interferendo altresì con l’attività amministrativa di competenza dello Stato, e in particolare con i procedimenti volti al rilascio dei titoli in questione». Ha affermato la Corte che «in tema di infrastrutture energetiche, le norme della legge n. 239 del 2004 ridefiniscono in modo unitario ed a livello nazionale i procedimenti*

*di localizzazione e realizzazione delle opere, in base all'evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, ma anche in relazione ai criteri indicati dall'art. 118 Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative, nonché al principio di leale collaborazione";*

- s) sulle modalità di rilascio del titolo concessorio:
- s1) Corte cost., 8 marzo 2019, n. 42 (in *Foro it.*, 2019, I, 1875), la quale ha rigettato il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Abruzzo nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017 (*"Adeguamento del decreto 7 dicembre 2016, recante: disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017"*), di modifica, in asserita violazione delle attribuzioni regionali, del precedente disciplinare tipo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016. La Corte ha osservato che il decreto censurato ha espunto dal precedente ogni riferimento al titolo concessorio unico in esso contenuto, in quanto la sua adozione era avvenuta anteriormente alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 133 del 2014 e quindi senza il coinvolgimento regionale, richiesto in virtù della sentenza n. 170 del 2017;
  - s2) Corte cost., 12 luglio 2017, n. 170 (in *Giur. cost.*, 2017, 1555, con nota di PINELLI), la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 164 del 14, per il mancato coinvolgimento delle regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto del ministero dello sviluppo economico con cui venivano stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico, nonché le modalità di esercizio delle relative attività;
  - s3) per l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. c), l. 28 dicembre 2015 n. 208, nella parte in cui attribuendo i poteri concessori ancora prima della scoperta del giacimento, non prevede che, con riguardo al mare, i titoli abilitativi allo svolgimento di attività minerarie siano adottati d'intesa con le regioni interessate, v. Corte cost., 19 maggio 2017, n. 114 (in *Giur. cost.*, 2017, 1147, con nota di COLASANTE);
- t) sulla determinazione dei canoni in materia di concessioni demaniali, da ultimo, v.:
- t1) Corte cost. 26 aprile 2018, n. 89 (oggetto della News US in data 4 maggio 2018), avente ad oggetto contributi in materia di attività estrattiva di cava;

- t2) Corte cost., 27 gennaio 2017, n. 29 (oggetto della News US in data 3 febbraio 2017, nonché in *Dir. maritt.*, 2017, 743 (m), con nota di PITTO), relativa all'art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui determina – anche con riferimento ai rapporti concessori in corso – la misura dei canoni per le concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto;
- t3) Corte cost., 22 ottobre 2010, n. 302 (in *Foro amm. CDS*, 2011, 5, 1434 con nota di CASALINI), relativa all'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui determina – anche con riferimento ai rapporti concessori in corso – la misura dei canoni per le concessioni demaniali turistico-ricreative;
- u) sul principio di non discriminazione nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della Corte europea dei diritti dell'uomo:
- u1) sul termine di confronto tra distinte situazioni (il trattamento sfavorevole assume rilievo ai fini della discriminazione qualora sia tale rispetto al trattamento riservato a un'altra persona che si trovi in situazione analoga), v. Corte di giustizia UE, 13 gennaio 2004, C-256/01, *Allonby c. Accrington and Rossendale College*; Corte eur. diritti dell'uomo, 18 febbraio 1991, *Moustaquim c. Belgique*, n. 12313/86 (in *Riv. internaz. diritti dell'uomo*, 1991, 510);
- u2) sul motivo oggetto di discriminazione: Corte di giustizia UE, 8 novembre 1990, C-177/88, *Dekker c. Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen (VJV-Centrum)*;
- u3) sulla discriminazione indiretta: Corte eur. diritti dell'uomo, 9 giugno 2009, *Opuz c. Turchia*, n. 33401/02, punto 183; 31 marzo 2009, *Weller c. Ungheria* n. 44399/05; 13 novembre 2007, *D.H. e a. c. Repubblica ceca*, n. 57325/00, punto 184; 20 giugno 2006, *Zarb Adami c. Malta*, n. 17209/02, punto 80; Corte di giustizia UE, 23 ottobre 2003, C-4/02 e C-5/02, *Hilde Schönheit c. Stadt Frankfurt am Main e Silvia Becker c. Land Hessen*; 30 aprile 1996, causa C-13/94, *P. c. S. e Cornwall County Council*;
- u4) sulle misure speciali o specifiche: Corte di giustizia UE, 6 luglio 2000, C-407/98 (in *European Legal Forum*, 2000, 7); 11 novembre 1997, C-409/95, *Marschall c. Land Nordrhein-Westfalen* (in *Foro it.*, 1998, IV, 0); 17 ottobre 1995, C-450/93, *Kalanke c. Freie Hansestadt Bremen* (in *Notiziario giurisprudenza lav.*, 1995, 857);
- u5) sulle eccezioni o giustificazioni del trattamento meno favorevole nel quadro delle normative europee della non discriminazione: Corte di giustizia UE, 13 maggio 1986, C-170/84, *Bilka-Kaufhaus GmbH c. Weber Von Hartz*;

v) sul principio di parità di trattamento nel settore della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi: Corte cost. 11 febbraio 2015, n. 10 (in *Foro it.*, 2015, I, 1502, con nota di ROMBOLI; id. 2015, I, 1922, con nota di TESAURO; *Riv. giur. trib.*, 2015, 384, con nota di BORIA; *Corriere trib.*, 2015, 958, con nota di STEVANATO; *Riv. dir. trib.*, 2014, II, 455, con note di RUOTOLO, CAREDDA; *Dir. e pratica trib.*, 2015, II, 436, con nota di CAMPODONICO; *Giur. it.*, 2015, 1324, con note di COSTANZO, MARCHESELLI, PINARDI SCAGLIARINI; *Dialoghi trib.*, 2015, 62, con note di GALLIO, SOLAZZI BADIOLI, STEVANATO, LUPI; *Giur. cost.*, 2015, 45, con note di ANZON DEMMIG, GROSSO, PUGIOTTO, GENINATTI SATÈ; *Riv. neldiritto*, 2015, 1055, con nota di PIROZZI; *Giur. cost.*, 2015, 585, con nota di NOCILLA; *Riv. dir. trib.*, 2015, II, 3, con note di FEDELE, CROCIANI; *Dir. e pratica trib.*, 2015, II, 905, con note di MISTRANGELO, ZANOTTI; *Riv. trim. dir. trib.*, 2015, 981, con note di AMATUCCI) secondo cui “è costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., l’art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133), che introduce un’addizionale (c.d. Robin Tax) all’imposta sul reddito delle società (IRES) del 5,5 per cento (poi innalzata al 6,5 per cento) da applicarsi alle imprese operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi, che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo di imposta antecedente, con divieto di traslazione sui prezzi”, in considerazione che:

- v1) la base imponibile è costituita dall'intero reddito anziché dai soli sovraprofitti congiunturali, anche di origine speculativa, del settore energetico e petrolifero che il legislatore aveva inteso colpire;
- v2) la suddetta addizionale, non essendo in alcun modo circoscritta a uno o più periodi di imposta, ha un carattere permanente, anziché contingente, e non risulta ancorata al permanere della situazione congiunturale, che tuttavia è addotta come sua ragione;
- v3) nella normativa risultano carenti meccanismi di accertamento idonei a garantire che gli oneri derivanti dall'incremento di imposta non si traducano in aumento dei prezzi al consumo;
- v4) ne discende che: “l’addizionale impugnata, applicandosi solo ad alcuni soggetti economici operanti nel settore energetico e degli idrocarburi, determina una discriminazione qualitativa dei redditi sottoposti a tassazione non supportata da adeguata giustificazione”;

w) in dottrina:

- w1) sul profilo finanziario dei canoni nell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali: G. IELO, *I diritti sulla produzione di idrocarburi a favore di*



- regioni e comuni*, in *Aziendalia*, 1999, 5; C. MONTANARI, D. DRUSIANI, *Le risorse derivanti dalla coltivazione di idrocarburi*, in *Azienditalia*, 2007, 6;
- w2) sulla coltivazione di idrocarburi: D. MONCI, *Le regole sulla produzione di energia e a tutela dell'ambiente: una difficile coesistenza*, in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2010, 1, 1, 7-16; G. GARZIA, *Ricerca di idrocarburi in mare, principio di precauzione e tutela dell'ambiente marino*, in *Ambiente e sviluppo*, 2013, 1, 37; S. VACCARI, *Le nuove disposizioni in tema di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le problematiche giuridiche connesse*, in *Riv. quadrim. dir. ambiente*, 2015, 2, 46; F. M. TORRESI, *La disciplina giuridica dello sfruttamento ed estrazione degli idrocarburi in mare* in *Dir. maritt.*, 2016, 846; A. CHIANALE, *Profili civilistici di diritto minerario*, Torino, 2017; L. CORTI, *Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone di mare poste entro le dodici miglia marine: la legislazione regionale non può interferire con la competenza dello Stato al rilascio dei titoli abilitativi in mare*, in *Rivista giur. ambiente*, 2017, 2, 280-285;
- w3) sugli interventi di tutela economica degli utenti del gas: D. SIMEOLI, *Tariffe e prezzi di riferimento*, in NAPOLITANO, ZOPPINI (a cura di), *Annuario di diritto dell'energia 2014, Quali regole per il mercato del gas?*, Bologna, 2014, 147 ss.